

XVII legislatura

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

(Atto del Governo n. 266)

Febbraio 2016
n. 121



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 266)». NL121, febbraio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Articolo 1 (Oggetto)	1
Articolo 2 (Dotazione organica dell'ANPAL)	1
Articolo 3 (Trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL)	3
Articolo 4 (Trasferimento di risorse umane dall'ISFOL all'ANPAL)	10
Articolo 5 (Inquadramento previdenziale)	13
Articolo 6 (Trasferimento di risorse finanziarie).....	14
Articolo 7 (Trasferimento di risorse strumentali).....	15
Articolo 8 (Ricognizione delle funzioni trasferite)	16
Articolo 9 (Operatività dell'ANPAL)	16
Articolo 10 (Disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell'ANPAL)	18

Articolo 1 **(Oggetto)**

La norma si limita a riferire l'oggetto del decreto.

La RT non si sofferma sulle disposizioni.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la norma si limita alla sommaria descrizione dei contenuti del provvedimento, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 **(Dotazione organica dell'ANPAL)**

La norma prevede che la dotazione organica dell'ANPAL sia pari a n. 217 unità, di cui n.1 unità di livello dirigenziale generale, n. 7 unità di livello dirigenziale non generale, n. 109 unità di personale non dirigenziale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e n. 100 unità del ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, del personale tecnico e di ricerca trasferito dall'ISFOL, come risulta dalla Tabella A allegata al testo.

Tabella – art. 2, comma 1

DOTAZIONE ORGANICA ANPAL			
Ruolo del personale amministrativo		Ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo	
DIRIGENTI I FASCIA	1	Ricercatori e tecnologi	24
DIRIGENTI II FASCIA	7	Funzionari di amministrazione	5
AREA III	37	Collaboratori Tecnici E.R.	40
AREA II	69	Collaboratori di amministrazione	18
AREA I	3	Operatori Tecnici	12
		Operatori di amministrazione	1
TOTALE	117	TOTALE	100
DOTAZIONE ORGANICA TOTALE			217

La RT ribadisce che la disposizione, attuativa di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, dei D.Lgs. n.150 del 2015, di seguito indicato decreto istitutivo, definisce la dotazione organica dell'ANPAL (comma 1), disponendo che la stessa è pari complessivamente, a n. 217 unità, di cui n. 117 del ruolo del personale amministrativo (si tratta delle posizioni trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), e n. 100 unità del ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, derivante dalle posizioni trasferite dall'ISFOL, come di seguito dettagliato:

Al riguardo, per i profili di copertura, riprendendo riflessioni già formulate a suo tempo¹, relativamente all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2015 – delle cui norme lo schema di DPCM in esame costituisce l'attuazione – premesso che la norma citata indicava a copertura dei fabbisogni inerenti all'istituzione dell'ANPAL un contingente

¹ Nota di Lettura n. 98, pagina 8.

organico massimo di complessive di n. 395 unità, relativamente alle risorse, agli organici e alle strutture che ivi sarebbero state trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, sarebbero utili rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle risorse indicate dalla norma in esame pari a 217 unità, ai fini della copertura dei suoi fabbisogni minimi di funzionamento del nuovo organismo rispetto ai compiti che sono per esso previsti dalla legge (le risorse umane in argomento assommano al 55 per cento circa di quelle complessivamente previste dal citato schema di decreto)².

In merito poi ai profili di quantificazione, premesso che la norma provvede all'individuazione del quadro organico delle risorse umane che saranno coinvolte nel trasferimento dalle due amministrazioni, sembrerebbe altresì utile l'acquisizione di una integrazione alla RT, da cui emerga il calcolo della spesa annua da sostenersi, d'ora innanzi, a carico del nuovo organismo, in considerazione dei trattamenti economici in godimento, dello specifico profilo professionale e dell'area di inquadramento, di ciascuno dei dipendenti ivi considerati, separatamente, per la componente da far confluire nel ruolo amministrativo già appartenente al dicastero del lavoro e delle politiche sociali (CCNL comparto Ministeri e Area I per la dirigenza), e quella invece da associare al ruolo separato relativamente alle risorse umane che erano già in servizio presso l'ISFOL (Comparto degli enti pubblici di ricerca)³.

² In proposito, si rileva che a fronte della analoga richiesta formulata in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo poi d.lgs. 150/2015 (A.G. n. 177), il Ministero del lavoro aveva certificato la piena sostenibilità delle nuove funzioni e compiti dell'ANPAL a valere delle sole risorse ivi indicate e già previste dalla legislazione vigente. Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Ufficio Legislativo, Nota Prot. 29/0003903/L del 4 agosto 2015, pagina 1.

³ A tale proposito, va segnalato che in sede di esame dello schema di decreto legislativo divenuto poi il d.lgs. 150/2015, a fronte di analogo quesito, il Dipartimento della R.G.S aveva prodotto, in particolare, una tavola recante i dati relativi al costo medio unitario riferibili ai diversi profili professionali dell'area degli ex enti di ricerca (relativamente al contingente di personale ex ISPEL, fornendo i seguenti dati ai fini del calcolo del costo:

Ricercatori/Tecnologi Liv. I-III	Retribuzione ordinaria	IVP	IVC	tredicesima	oneri a carico dell'ente (compresa IRAP)	indennità fine rapporto: quota annua	Totale costo annuo
Ricercatore Livello III Fascia IV	36.404,86	1.233,12	217,68	3.154,64	13.283,24	3.417,53	57.711,07
Primo Ricercatore Livello II Fascia VI	58.750,88	1.434,72	277,68	5.038,61	21.216,06	5.458,49	92.176,44
Primo Ricercatore Livello II Fascia VII	65.150,44	1.434,72	277,68	5.571,90	23.461,61	6.036,23	101.932,58
Dir Ricerca I Fascia VI	78.829,35	1.726,22	358,32	6.742,83	28.392,02	7.304,73	123.353,51
Tecnici/Amministrativi Liv. IV-VIII	Retribuzione ordinaria	IVC	tredicesima		oneri a carico dell'ente (compresa IRAP)	indennità fine rapporto: quota annua	Totale costo annuo
CTER Livello IV	25.298,71	189,72	2.124,04		8.943,68	2.301,04	38.857,19
Op. Tecnico Livello VIII	18.190,09	136,44	1.527,21		6.430,63	1.654,48	27.938,85

Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., i.g.o.p., Nota n. 60603 del 30 luglio 2015, pagina 3.

Articolo 3
(Trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL)

Il comma 1 provvede al trasferimento all'ANPAL una posizione di livello dirigenziale generale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la cui individuazione e nomina avviene secondo le procedure di cui all'articolo 8 del decreto istitutivo n.150/2015.

La RT si limita ad affermare che la disposizione disciplina il trasferimento del personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 4, 5 e 9, del decreto istitutivo.

Il comma, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del decreto istitutivo, dispone il trasferimento di una posizione di livello dirigenziale generale, da individuare e nominare con le procedure previste dall'articolo 8 del medesimo decreto istitutivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, proprio con specifico riguardo alla prevista indisponibilità a compensazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2015, si rammenta che tale neutralizzazione dovrebbe difatti riferirsi a rigore solo a posti effettivamente occupabili per effetto della vigente disciplina limitativa del *turn over*, e non a posti meramente previsti in organico di diritto, che sarebbero perciò destinati a rimanere comunque vacanti per via della citata disciplina.

Ai sensi del comma 2, per il trasferimento delle suddette 109 unità, il personale non dirigenziale di ruolo del Dicastero può presentare domanda e, nell'ambito delle domande e dei profili professionali indicati nelle Tabelle A e B, la scelta è operata in base ai criteri stabiliti – in ordine di prevalenza – dalle lettere a), b) e c) del comma 2.

La RT riferisce che la norma si occupa del trasferimento su base volontaria del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il contingente complessivo del suddetto personale da trasferire, pari a 109 unità, è indicato nella tabella B allegata al decreto, che si riporta di seguito:

Tabella B, art. 3, comma 2

AREA III	37
AREA II	69
AREA I	3
TOTALE	109

Profili professionali

AREA III:

- Funzionario area amm.va e giuridico contenzioso
- Funzionario area informatica
- Funzionario area socio statistico economica

AREA II:

- Assistente amministrativo gestionale
- Operatore amministrativo gestionale

AREA I:

- Ausiliario

Più nel dettaglio, la disposizione stabilisce che, sulla base di un apposito avviso attivato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il personale non dirigenziale di ruolo assegnato alle strutture centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di adozione del presente decreto, può richiedere di essere trasferito all'ANPAL. La concreta individuazione del suddetto personale – sino ad un numero massimo di n. 109 unità, previa verifica della corrispondenza dei profili professionali, di cui alla Tabella B – avviene sulla base dei criteri indicati, in ordine di prevalenza. In primo luogo si considererà la maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni trasferite e delle attività di cui all'articolo 8, nonché di quelle assicurate dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – UPD, derivante dalla maggiore anzianità di servizio, senza pregiudizio per la funzionalità delle Strutture di provenienza. In secondo luogo si considererà la maggiore permanenza nella struttura di appartenenza ed infine la maggiore anzianità anagrafica.

Il predetto personale è trasferito all'Agenzia dalla data indicata dal decreto di cui al successivo comma 5.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che la norma è meramente finalizzata alla previsione di una mera procedura d'interpello e all'individuazione dei conseguenti criteri di valutazione delle domande inoltrate, ai fini del trasferimento del personale non dirigenziale – a titolo volontario – alle dipendenze dell'ANPAL, dei dipendenti appartenenti alle aree on dirigenziali oggi alle dipendenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel numero massimo di 109 unità complessive, andrebbe comunque confermato che alcun tipo di incentivo o *benefit* sia stato previsto ai fini del suddetto passaggio, né che alcun tipo di trattamento integrativo sia stato previsto rispetto al trattamento economico ad oggi spettante ai medesimi dipendenti, per effetto del citato trasferimento.

In tal senso, andrebbe chiarita la procedura di assegnazione al nuovo organico ANPAL, dal momento che la norma prevede che, ai fini della graduatoria per l'individuazione delle unità lavorative che saranno effettivamente trasferite, varranno le valutazioni della direzione generale del personale del dicastero del lavoro e delle politiche sociali in merito alla assenza di pregiudizio per la funzionalità delle strutture di provenienza, in considerazione della anzianità maturata e delle posizioni di coordinamento eventualmente ricoperte dall'interessato.

In proposito, andrebbe valutato se i citati profili di preferenza prefigurino il rischio di instaurazione di contenziosi da parte dell'amministrazione con i dipendenti interessati, da cui potrebbero conseguire effetti sulla piena efficacia ed operatività del trasferimento di risorse umane, per cui sarebbero stati utili elementi in merito ai contingenti di organico di volontari ipotizzabili, anche alla luce delle caratteristiche professionali del personale non dirigenziale ad oggi in servizio presso le strutture centrali del dicastero⁴.

⁴ Il dato riportato di recente dall'Organo di controllo relativamente al 2014, indica in corrispondenza all'organico di diritto ex Al DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, un numero di 7.581 unità complessive, cui corrispondeva al 1 gennaio 2015, un organico effettivo di 7.080 unità, di cui 146 dirigenti di I e II fascia a t.i. (su una dotazione di n.

Il comma 3 prevede che entro dieci giorni dalla nomina, il direttore generale dell'ANPAL avvia le procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello non generale degli uffici di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservate al personale di livello dirigenziale non generale del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il direttore generale dell'ANPAL conferisce gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma, la cui decorrenza, con contestuale trasferimento nei ruoli dell'ANPAL dei dirigenti incaricati, coincide con la data indicata dal decreto di cui al comma 5.

La RT riferisce che la norma riguarda, invece, il personale dirigenziale di II fascia, per il quale sono previste – analogamente a quanto stabilito per quello delle aree – modalità di transito, in primo luogo, su base volontaria. A tale proposito, il comma in argomento ribadisce che, entro 10 giorni dalla nomina, il direttore generale dell'ANPAL cura l'avvio delle procedure per l'attribuzione degli incarichi riferiti ai sette uffici di II fascia dell'Agenzia indicati al successivo articolo 10, comma 1 (corrispondenti al numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente trasferite dal MLPS all'ANPAL ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs n. 150 del 2015). Dette procedure sono riservate ai dirigenti di II fascia di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esito, il direttore generale dell'ANPAL conferisce gli incarichi in argomento, la cui decorrenza, con contestuale trasferimento nel ruolo dell'ANPAL dei dirigenti incaricati, coincide con la data del trasferimento di tutto il personale ministeriale indicata dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo 3.

Al riguardo, premessa la neutralità del trasferimento e del conferimento degli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali, da incardinarsi presso la nuova agenzia a valere della riduzione delle strutture e uffici del medesimo dicastero del lavoro, ai sensi dell'articolo 4, commi 5-7, del decreto legislativo n. 150/2015, si segnala che tale transito dovrà comunque rispondere ad un criterio di simultaneità, tra la riduzione delle strutture del Ministero ed il trasferimento delle risorse all'ANPAL, onde evitare il rischio di alterazioni nel passaggio delle risorse, da cui potrebbero ingenerarsi effetti finanziari non perfettamente compensati dalla contestuale soppressione di strutture/dotazioni amministrative che sono già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, in particolare, andrebbe confermato che la norma indicata al comma 5, alla luce dei vincoli e limiti ivi espressamente previsti (*infra*), risulti di per sé idonea ad assicurare la sopraddeffata contestualità, ovvero, se andrebbero più opportunamente previste anche ulteriori specifiche procedure che siano indispensabili alla salvaguardia dell'effettiva neutralità finanziaria dell'istituzione dell'ANPAL prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2015.

159), di n. 4.135 unità a t.i. della III area (a fronte di 4.587 previste in organico), 2.748 unità in organico a t.i. della II area (su 2.780 previste in organico) e sole 51 unità appartenenti I area a t.i. (su 55 unità previste in organico). Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR., *Referto Annuale sul Rendiconto Generale dello Stato 2014*, Volume II pagina 125..

Il comma 4 afferma che qualora il personale trasferito all'ANPAL all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sia inferiore alle complessive n. 116 unità indicate ai commi 2 e 3, si procede all'ulteriore trasferimento, fino a concorrenza del limite massimo di n. 116 unità, dalla data indicata dal decreto di cui al comma 5, nei ruoli dell'ANPAL:

- a) di personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione di quello ispettivo e amministrativo distaccato dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino a n. 58 unità di personale non dirigenziale e fino a n. 5 dirigenti di livello non generale, nonché di personale comandato presso altre amministrazioni che, alla suindicata data, è assegnato alla medesima direzione generale fino a n. 9 unità, come risulta nella Tabella C allegata al presente decreto, per complessive n. 72 unità. Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2;
- b) di personale non dirigenziale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo presso la direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali fino a n. 2 unità e di quello in servizio presso la direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione fino a 5 unità, che svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e nonché di personale non dirigenziale di ruolo in servizio presso la direzione generale per le politiche del personale, rinnovazione organizzativa, il bilancio – ufficio procedimenti disciplinari fino a n. 35 unità, come risulta dalla Tabella D allegata al presente decreto, per complessive n. 42 unità. Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui precedente comma 2;
- c) di n.2 posizioni dirigenziali di livello non generale, da individuare mediante le procedure di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La RT ribadisce che una volta esperite le procedure di cui ai suindicati commi 2 e 3, qualora non si riuscisse a raggiungere un numero di 116 unità, il comma 4 individua direttamente il personale da trasferire all'Agenzia, fino a concorrenza del predetto contingente massimo di n. 116 unità previsto dai commi 2 e 3.

In particolare, la disposizione prevede il trasferimento all'ANPAL del personale da molto in servizio alla D.G. per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del MLPS alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, ad eccezione di quello ispettivo ed amministrativo distaccato dagli Uffici territoriali del MLPS, sino a n. 58 unità non dirigenziali e sino a n. 5 posizioni dirigenziali, nonché, del personale già assegnato alla suindicata Direzione generale ed in posizione di comando presso altre Amministrazioni alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 150 del 2015, sino a 9 unità, e per complessive n. 72 unità, come di seguito indicato:

Tabella C, art. 3, comma 4, lettera a)

DIRIGENTI II FASCIA	5
AREA III	25
AREA II	41
AREA I	1
TOTALE	72

Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui al comma 2;

In secondo luogo, è altresì previsto il passaggio di un contingente di personale non dirigenziale di ruolo, in servizio:

- presso la direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, sino a n. 2 unità, che svolge le funzioni e le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto;
- presso la direzione generale dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, sino a n. 5 unità, che svolge le funzioni e le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del presente decreto;
- presso la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – UPD, sino a n. 35 unità, che svolge le funzioni e le attività strumentali e di supporto connesse alla gestione del personale, del bilancio ed alla logistica, come di seguito rappresentato nella tabella D, riferita alle complessive 42 unità:

Tabella D, art. 3, comma 4, lett. b)

AREA III	12
AREA II	28
AREA I	2
TOTALE	42

Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla continuazione della normale attività della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (lettera a), nonché della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e delle Direzione generale dei sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione (lettera b)), in relazione alle unità al momento presenti per singole aree professionali dell'organico⁵ – fornendosi dettagliati elementi di valutazione alla luce della stima dei fabbisogni cui le medesime strutture dovranno continuare a far fronte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 150/2015, tenuto conto dei compiti che d'ora innanzi conferiti all'ANPAL in materia di politiche attive.

Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il trasferimento del personale individuato dai competenti direttori generali, all'esito delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, con la decorrenza individuata dal medesimo provvedimento. Con il medesimo decreto sarà stabilita la data di soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. All'esito delle procedure di cui al presente comma, permane, in ogni caso, nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contingente di personale in possesso delle

⁵ A tale proposito, va segnalato che presso le n. V divisioni (Dirigenti di II fascia) previste per la Direzione generale delle politiche attive (D.M. 4 novembre 2014), sarebbero in servizio al 1 gennaio 2016 n. 103 unità complessive; di cui 6 tra dirigenti di I e II fascia, 51 unità di III area, 45 unità di II area e n. 1 unità di I area. Nel contempo, in relazione alle n. V divisioni (Dirigenti di II fascia) previste per la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali (D.M. 4 novembre 2014), sarebbero in servizio al 1 gennaio 2016 n. 77 unità complessive; di cui 6 tra dirigenti di I e II fascia, 40 unità di III area, 27 unità di II area e nessuna unità di I area. In relazione alle n. III divisioni (Dirigenti di II fascia) previste per la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione (D.M. 4 novembre 2014), sarebbero in servizio al 1 gennaio 2016 n. 45 unità complessive; di cui 4 tra dirigenti di I e II fascia, 20 unità di III area, 21 unità di II area e nessuna unità di I area. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Bilancio di previsione 2016/2018, Tabella n. 4, Bilancio di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, Allegati nn. 8, 10 e 13.

professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 del decreto istitutivo dell'ANPAL, individuato nel personale ispettivo in servizio presso la direzione generale per il lavoro e la formazione alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'ANPAL, non trasferito all'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera b), ultimo periodo, del decreto personale amministrativo degli uffici generale non trasferito all'Ispettorato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché nel personale amministrativo degli uffici territoriali distaccato presso la suindicata direzione generale non trasferito all'Ispettorato pari a un numero complessivo di n. 8 unità.

La RT sottolinea che ivi si stabilisce che, all'esito delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, che il personale ivi indicato – individuato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2 dai direttori generali per l'inclusione e le politiche sociali; dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, nonché per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – è trasferito all'ANPAL con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Segretario generale del MLPS e del Direttore generale dell'ANPAL, con la decorrenza stabilita dal medesimo provvedimento, che individua, altresì, la data di soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. La norma reca anche una disposizione finalizzata a consentire, in ogni caso, la permanenza, presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, di personale in possesso delle professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3 del D.Lgs n.150 del 2015, in capo al medesimo Dicastero. Detto personale è individuato in quello non trasferito all'Ispettorato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera b), del D.Lgs n.149 del 2015, per un numero complessivo pari a n. 8 unità.

La RT evidenzia la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nei suindicati commi riferiti al trasferimento del personale, che – in linea con quanto previsto dal decreto istitutivo – non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente procedurale delle norme richiamate, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, in merito alla disposizione concernente la permanenza di un contingente di massimo n. 8 unità di personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle medesime strutture centrali, andrebbero richiesti elementi informativi in merito all'ammontare complessivo di unità ad oggi presenti in tale profilo professionale nell'organico del citato dicastero, nonché informazioni circa l'adeguatezza delle previste n. 8 unità massimo, di far fronte ai fabbisogni di funzionamento delle relative strutture anche all'esito del trasferimento di risorse all'ANPAL.

Il comma 6 stabilisce che al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'immediata operatività dell'Agenzia, ciascun dirigente interessato dalle procedure di cui al presente articolo mantiene l'incarico dirigenziale non generale in essere sino all'attribuzione dei nuovi incarichi e, comunque, non oltre la data di relativa scadenza.

Il comma 7 prevede che con la decorrenza individuata dal decreto di cui al comma 5 il personale proveniente da altre amministrazioni, comandato presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, continua a svolgere presso l'ANPAL, fino alla scadenza del periodo di comando, salvo diverso avviso dell'amministrazione di appartenenza, di rendere entro 30 giorni dalla data del decreto di cui al comma 5.

Il comma 8 prevede che il personale trasferito ai sensi del presente articolo mantiene il diritto alla fruizione degli istituti maturati alla data del trasferimento all'ANPAL.

La RT riferisce sul comma 6 che ivi si prevede che tutti i dirigenti interessati dalla procedure di cui ai commi precedenti mantengono l'incarico dirigenziale di livello non generale in essere presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi presso l'ANPAL, e comunque, non oltre la relativa data di scadenza, nell'ambito del contingente massimo previsto di n. 7 unità.

Sul comma 7 ribadisce che ivi si prevede che, con decorrenza dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, il personale proveniente da altre amministrazioni, comandato presso la D.G. per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, continui a svolgere servizio presso l'ANPAL, fino alla scadenza del periodo di comando, salvo diverso avviso dell'amministrazione di appartenenza che ha disposto il comando, da rendere entro 30 giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5.

In merito al comma 8 afferma che ivi si stabilisce che il personale trasferito all'ANPAL mantenga il diritto alla fruizione degli istituti normativi riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'Agenzia. La RT sottolinea che si tratta di una previsione che non incide sulla già evidenziata neutralità finanziaria del decreto attuativo, atteso che la norma di cui trattasi serve a chiarire che al personale trasferito all'ANPAL spetta, sulla base del sistema di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il salario accessorio (quota FUA) – che, come è noto, in considerazione dell'articolato processo previsto dalla legge e dalla norme contrattuali, avviene a distanza anche di due anni – sino a tutto il periodo di permanenza presso il suddetto Ministero.

In senso analogo la disposizione fa riferimento ad eventuali progressioni di carriera già acquisite (e dunque senza oneri, in quanto già coperte sotto il profilo della spesa), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riserva, sino, a titolo raramente esemplificativo, a definitive pronunce giurisprudenziali.

Al riguardo, anzitutto, in merito al comma 6, ivi trattandosi di norma volta ad assicurare la continuità e stabilità del rapporto di servizio dei dirigenti incaricati di transitare all'ANPAL dalle strutture centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza alcun aggravio di oneri per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Poi, sul comma 7, dal momento che la norma ivi prevista provvede alla conferma del personale già comandato presso la D.G. per le politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale sia stato chiamato a continuare a prestare servizio presso l'ANPAL, autorizzandone la continuazione dell'impiego fino alla prevista scadenza, a meno di una disposta cessazione del comando da parte dell'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni, va segnalato che ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I., in presenza

dell'attivazione di posizioni di comando *et similia*, anche se previste da normative speciali, a valere di personale in forza di enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche che siano dotate di autonomia finanziaria, l'utilizzazione da parte di altre amministrazioni è consentita a condizione che l'amministrazione che utilizza il personale rimborsi a quella d'appartenenza l'onere relativo all'intero trattamento fondamentale.

Nel caso in esame, si tratta quindi di un maggior onere posto a carico delle risorse finanziarie trasferite per l'ANPAL, di cui andrebbe confermata la copertura a carico delle risorse previste per il suo funzionamento dalla normativa in esame.

Sul comma 8, ivi trattandosi di norma necessaria ad assicurare il percepimento di trattamenti economici comunque già maturati e posto che la previsione del riconoscimento di tutti gli effetti relativi ad istituti retributivi e agli incentivi economici già spettanti, non determina oneri di spesa aggiuntivi per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 4

(Trasferimento di risorse umane dall'ISFOL all'ANPAL)

Il comma 1 stabilisce che il trasferimento delle risorse umane dell'ISFOL è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo.

La RT ribadisce il trasferimento delle risorse umane e strumentali dell'ISFOL è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2015.

Al riguardo, andrebbe richiesta conferma in merito all'adeguatezza delle risorse umane di cui è previsto il trasferimento all'ANPAL, rispetto agli specifici compiti espressamente stabiliti dall'articolo 9 dal decreto legislativo n. 150/2015 e delle risorse rimanenti presso l'ISFOL per fare fronte alle proprie funzioni.

Il comma 2 prevede che sulla base di un avviso pubblicato dall'ISFOL entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale non dirigenziale di ruolo dell'ISFOL può presentare domanda per il trasferimento all'ANPAL. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'avviso, il predetto personale è trasferito all'ANPAL sino al numero massimo di n. 35 unità. Il suddetto personale è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, e a quelle ad esse strumentali, oltre che, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

La RT riferisce che la norma prevede che sulla base di un avviso pubblicato dall'ISFOL entro dieci giorni dalla data adozione del DPCM, il personale non dirigenziale di ruolo dell'ISFOL può presentare domanda per il trasferimento all'ANPAL. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'avviso, il personale è trasferito all'ANPAL sino al

numero massimo di n. 35 unità ed è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo ed a quelle ad esse strumentali, e, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

Al riguardo, analogamente all'altra norma sopra citata, andrebbe confermato che alcun tipo di incentivo o *benefit* sia stato previsto ai fini del suddetto passaggio tra amministrazioni, né che alcun tipo di trattamento economico integrativo sia stato previsto per il trasferimento, in aggiunta al trattamento economico ordinariamente spettante al dipendente.

Il comma 3 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto istitutivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISFOL pubblica un interpello riservato al proprio personale, finalizzato alla copertura delle posizioni vacanti, entro il limite delle n. 100 unità complessive, di cui all'allegata Tabella A, colonna n. 2. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'interpello, il predetto personale è trasferito all'ANPAL sino al numero massimo di n. 100 unità complessive. Il suddetto personale è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo e a quelle strumentali e, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

Il comma 4 prevede che qualora il personale trasferito all'ANPAL all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3, sia inferiore al numero di n. 100 unità ulteriore personale dell'ISFOL è trasferito, fino a concorrenza del predetto limite, con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, sulla base di criteri che elenca.

Il comma 5 stabilisce il criterio da adottare in caso di parità nell'ambito di ciascuna delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Il comma 6 afferma che allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, dalle procedure di trasferimento di cui al comma 4 sono in ogni caso esclusi i dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL.

La RT riferisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 150/2015 (relativamente alla determinazione delle riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISFOL pubblica un interpello riservato al proprio personale finalizzato alla copertura delle posizioni vacanti, entro il limite delle n. 100 unità complessive, di cui all'allegata Tabella A. Detto personale è trasferito all'ANPAL con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'interpello e sino a concorrenza del numero massimo di n. 100 unità complessive, ed è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo e a

quelle strumentali e, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

Art. 4, comma 3

Ricercatori e tecnologi	24
Funzionari di amministrazione	S
Collaboratori Tecnici E.R.	40
Collaboratori di amministrazione	18
Operatori Tecnici	12
Operatori di amministrazione	1
TOTALE	100

La RT precisa che, qualora il personale trasferito all'ANPAL, all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 sia inferiore al contingente massimo di n. 100 unità previsto nella dotazione organica, è trasferito, sino a concorrenza del predetto limite di 100 unità, con decreto direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL. In particolare, il personale dell'ISFOL è trasferito, sulla base dei criteri di seguito elencati in ordine di prevalenza:

- a) svolgimento, per almeno un anno negli ultimi 5, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, nonché di attività ad esse strumentali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in distacco ovvero in forza di convenzioni o protocolli di intesa;
- b) svolgimento, per almeno un anno negli ultimi 5, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo, nonché di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal fondo sociale europeo;
- c) svolgimento, per almeno un anno negli ultimi 10, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, nonché di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal fondo sociale europeo.

La RT riferisce che il comma 5 stabilisce che, in caso di parità dell'ambito di ciascuna delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4, si considera la maggiore permanenza nelle stesse.

La RT afferma che il comma 6 dispone che allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, dalle procedure di trasferimento di cui al comma 4 sono in ogni caso esclusi i dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 prevede che il personale dell'ISFOL, trasferito ai sensi dei precedenti commi da 1 a 4, transita nei ruoli dell'ANPAL, sia iscritto in apposito ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, con applicazione del contratto collettivo ed integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

La RT afferma che la norma stabilisce che il personale dell'ISFOL, trasferito ai sensi dei commi da 1 a 4, transita nei ruoli dell'ANPAL, nell'apposito ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, con applicazione del contratto collettivo relativo al comparto dei dipendenti Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la norma si pone in diretta attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150/2015, ivi prevedendosi che per i dipendenti trasferiti ad ANPAL, da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale, si predisporrà l'inserimento in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, in merito poi alla quantificazione degli effetti finanziari, rinviando alle osservazioni già formulate a margine dell'articolo 2 circa la necessità di disporre di un quadro puntuale degli oneri e delle risorse, alla luce dei profili professionali e di inquadramento delle unità che dovranno essere trasferite ad ANPAL, sarebbero utili ulteriori elementi da cui si evinca il quadro degli oneri complessivi di cui dovrà farsi carico la neo istituita Agenzia in relazione alle unità lavorative già appartenenti al comparto della Ricerca, di cui risulterà ottenere l'assegnazione dall'ISFOL, con indicazioni specifiche in merito ad automatismi ed effetti previsti dalla contrattazione di II livello, da considerarsi in merito alla previsione del profilo evolutivo dell'onere *medio tempore*, come peraltro previsto espressamente dalla legge di contabilità.

Il comma 8 stabilisce che per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, l'ANPAL, in accordo con l'ISFOL, bandisce appositi interpelli indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL, ai fini della eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro.

La RT riferisce che il comma prevede che, per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, l'ANPAL, in accordo con l'ISFOL, bandisce appositi interpelli indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL ai fini della eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 **(Inquadramento previdenziale)**

L'articolo prevede che il personale trasferito all'ANPAL ai sensi della data di decorrenza del trasferimento previdenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma del presente decreto può esercitare, entro 45 giorni il diritto di opzione in ordine all'inquadramento 9, del decreto istitutivo.

La RT ribadisce che la norma dispone che il personale trasferito all'ANPAL possa esercitare, entro 45 giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione in ordine all'inquadramento previdenziale, secondo quanto già previsto nell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150/2015. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6 **(Trasferimento di risorse finanziarie)**

Il comma 1 prevede che in fase di prima attuazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e del direttore generale dell'ANPAL, sono individuate le risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, e alle spese di funzionamento, comprese quelle relative ad eventuali oneri per contratti di locazione passiva e utenze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all'ANPAL in relazione al personale trasferito all'Agenzia ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo e dell'articolo 3 del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'ANPAL delle risorse di cui al comma 1.

La RT ribadisce che la norma dispone che, in fase di prima attuazione, le risorse relative alle spese, incluse le componenti accessorie della retribuzione, relative al personale ministeriale trasferito all'Agenzia in relazione all'articolo 4 del D. Lgs n.150 del 2015 e all'articolo 3 del presente decreto, nonché quelle di funzionamento, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale dell'ANPAL. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le conseguenti necessarie variazioni di bilancio (commi 1 e 2 dell'articolo 6).

Al riguardo, pur considerando che l'articolo 4, comma 9 del decreto legislativo 150/2015 stabilisce che in relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di attuazione vengono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi incluse le componenti accessorie della retribuzione, andrebbe non di meno richiesta un'integrazione alla RT da cui sia possibile trarre indicazioni in merito all'ammontare delle risorse complessivamente previste e alle dotazioni dei capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che verranno interessati dalla cessione.

Il comma 3 prevede che con riferimento all'ISFOL, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'ANPAL delle risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, ivi compresi i fondi

destinati a dare attuazione alla contrattazione integrativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la produttività, nonché quelli destinati a dare attuazione agli istituti di cui al decreto del presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, relativamente al recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, e alle spese di funzionamento dell'ISFOL, in proporzione al personale interessato dai processi di mobilità di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Il comma 4 prevede che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.150 del 2015, avvenute nell'anno 2015 – e, conseguentemente, per le quali l'ANPAL non può procedere al nuove assunzioni – concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia stessa.

La RT afferma sul comma 3 che ivi si dispone, con riferimento all'ISFOL che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'ANPAL delle risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, ivi compresi i fondi destinati a dare attuazione alla contrattazione integrativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la produttività, nonché quelli destinati a dare attuazione agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e di funzionamento dell'ISFOL, in proporzione al personale interessato dai processi di mobilità di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Sottolinea poi che il comma 4 dell'articolo in argomento, riproduce, in sostanza, le previsioni contenute nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del D.Lgs n.150 del 2015, stabilendo che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali – già in servizio presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – struttura soppressa dal comma 5 del medesimo articolo 4 del D.lgs n.150 del 2015 – avvenute nell'anno 2015, in relazioni alle quali l'ANPAL non può procedere a nuove assunzioni, concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che già la RT annessa all'A.G. n. 177 in particolare in riferimento all'articolo 4, comma 6, recava gli elementi di dettaglio per una quantificazione degli effetti derivanti dal mancato *turn over* relativamente al 2015, al 2016 e al 2017 delle posizioni organiche trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL⁶, e che la norma ribadisce quanto già stabilito dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2015, nulla da osservare.

Articolo 7 **(Trasferimento di risorse strumentali)**

La norma stabilisce che le risorse strumentali in uso alla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, oltre che ai due uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione

⁶ SENATO DELLA REPUBBLICA, A.G. n. 177, RT annessa, doc. cit., in particolare pagine 3-4.

generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione e della Direzione generale per le politiche del personale, di innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite all'ANPAL ai sensi del decreto istitutivo, politiche sociali sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La RT afferma che la norma prevede che le risorse strumentali in uso alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e ai due uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, di innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari, trasferite all'ANPAL, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 ***(Ricognizione delle funzioni trasferite)***

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 operano una ricognizione delle funzioni di competenza dell'ANPAL e di quelle che restano di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle funzioni attribuite all'ANPAL dal D.Lgs. n. 150 del 2015 e di quelle comunque attualmente spettanti agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali oggetto di soppressione. Tra quelle derivanti da quest'ultimo ambito e non menzionate esplicitamente dal D.Lgs. n. 150, si segnala l'attività per l'attuazione della cosiddetta Garanzia per i giovani, menzionata nel comma 1, lettera a), numero 3), del presente articolo 8 e rientrante finora tra le funzioni della suddetta direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.

Il comma 4 dell'articolo 8 demanda a decreti ministeriali l'individuazione dei capitoli di bilancio dello Stato da trasferire, in tutto o in parte, all'ANPAL, con riferimento alle funzioni ad essa spettanti.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 9 ***(Operatività dell'ANPAL)***

Il comma 1 prevede che in fase di prima attuazione, con accordo tra le amministrazioni interessate, che definisce gli oneri a carico dell'ANPAL, può essere stabilito che le attività strumentali connesse al funzionamento dell'ANPAL siano svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, anche avvalendosi del personale trasferito all'Agenzia mediante gli appositi accordi o protocolli d'intesa di cui al comma 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto istitutivo dell'Agenzia, al fine di consentire l'immediata operatività dell'ANPAL, quest'ultima può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche ed applicative in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ISFOL, i cui oneri a carico dell'Agenzia medesima sono definiti con gli accordi di cui al precedente periodo.

La RT riferisce che la norma stabilisce che le attività strumentali connesse al funzionamento dell'Agenzia, in fase di prima attuazione, possono essere svolte dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL – anche avvalendosi del personale trasferito all'Agenzia, mediante gli accordi o protocolli d'intesa indicati al successivo comma 3 – sulla base di un accordo tra le amministrazioni interessate, che ne definisce gli oneri a carico dell'ANPAL. La disposizione prevede, inoltre, al fine di garantire l'immediata operatività dell'ANPAL, la possibilità, da parte dell'Agenzia – fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n.150 del 2015 – di avvalersi delle infrastrutture tecnologiche ed applicative in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ISFOL, i cui oneri a carico dell'Agenzia sono definiti con gli accordi di cui al precedente periodo.

Al riguardo, posto che la regolazione dei profili di onerosità posti a carico dei ANPAL, connessi al temporaneo avvalimento da parte della medesima agenzia di dotazioni e infrastrutture che sono nella titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avverrà nei limiti di protocolli che saranno definiti tra le amministrazioni coinvolte, andrebbe in ogni caso confermato che tali attività potranno essere svolte nel limite delle sole risorse a tal fine disponibili a valere di bilanci delle amministrazioni interessate.

Il comma 2 stabilisce con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 8, l'ANPAL subentra nella gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL dal momento della costituzione dei suoi organi, secondo le modalità individuate con apposita conferenza di servizi.

La RT afferma che la norma stabilisce che, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 8 del presente decreto, l'ANPAL subentra nella gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL dal momento della costituzione degli organi e comunque non prima del 1° gennaio 2016, secondo le modalità individuate con apposita conferenza di servizi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 afferma che l'ANPAL può stipulare appositi accordi protocolli d'intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'ISFOL, al fine di disciplinare le modalità di avvalimento del personale delle suddette amministrazioni da parte della stessa Agenzia. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

La RT afferma che la norma prevede la possibilità, per PANPAL, di stipulare appositi accordi o protocolli d'intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241 del 1990 e dell'articolo 23-*bis*, comma 7, del D.Lgs. n.165 del 2001, con il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'ISFOL, per disciplinare le modalità di avvalimento del

personale delle suddette Amministrazioni da parte dell'ANPAL, con oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, a carico di ciascuna amministrazione di provenienza.

Al riguardo, posto che la regolazione dei profili di onerosità posti a carico dei ANPAL, connessi al temporaneo avvalimento di personale del Ministero del lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ISFOL da parte della medesima avverrà nei limiti di protocolli che saranno definitivi tra le amministrazioni coinvolte, ed a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste nei loro bilanci ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 10 ***(Disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell'ANPAL)***

Il comma 1 stabilisce che allo scopo di assicurare l'immediata operatività dell'ANPAL e lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 3, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo, l'ANPAL è organizzata in sette uffici dirigenziali non generali di cui elenca le rispettive competenze.

Il comma 2 prevede che in sede di prima attuazione, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'ANPAL, trovano applicazione, per quanto compatibili, i criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottati con atto del segretario generale, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010. In attesa della graduazione delle posizioni dirigenziali, trova applicazione, salvo eventuale conguaglio la seconda fascia retributiva di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 dicembre 2014, concernente la graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo ministero, per le divisioni da I a VI, mentre trova applicazione la terza fascia retributiva per la divisione VII.

Il comma 3 afferma che nelle more dell'avvio dell'operatività dalla data di istituzione dell'Agenzia sono sociali a valere sulle risorse destinate all'ANPAL, gli oneri per le attività svolte a decorrere anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere delle risorse destinate all'Agenzia stessa.

La RT afferma che la norma, dopo avere dettato l'organizzazione, transitoria dei sette Uffici dirigenziali non generali dell'ANPAL, in attesa dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo istitutivo, individuando in sede di prima applicazione le modalità procedurali per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali (commi 1 e 2), reca, al comma 3, una disposizione tesa a stabilire che, nelle more dell'avvio dell'operatività dell'Agenzia, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione della medesima siano anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa.

Al riguardo, andrebbe confermato che dalle anticipazioni in questione non derivino effetti aggiuntivi o modificativi dei tendenziali di spesa come previsti dal bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2015 [Elementi di documentazione n. 40](#)
Attuazione della nuova direttiva Trasparenza (Dir. 2013/50/UE) (**Atto del Governo n. 235**)
- " [Elementi di documentazione n. 41](#)
Sistemi di garanzia dei depositi (**Atto del Governo n. 241**)
- Dic 2015 [Nota breve n. 15](#)
L'avvio del Semestre europeo 2016
- " [Nota di lettura n. 116](#)
A.S. 2111-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- Gen 2016 [Nota di lettura n. 117](#)
A.S. 2085: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 118](#)
A.S. 2195: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA"
- " [Elementi di documentazione n. 42](#)
Lotterie 2016 (**Atto del Governo n. 254**)
- " [Nota di lettura n. 119](#)
Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (**Atto del Governo n. 252**)
- " [Elementi di documentazione n. 43](#)
Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con società, aziende ed altri organismi controllati (**Atto del Governo n. 252**)
- Feb 2016 [Elementi di documentazione n. 44](#)
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (**Atto del Governo n. 255**)
- " [Elementi di documentazione n. 45](#)
Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (**Atto del Governo n. 256**)
- " [Nota breve n. 16](#)
Le previsioni economiche di inverno della Commissione Europea
- " [Nota di lettura n. 120](#)
A.S. 2237: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 46](#)
La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria
Schede di lettura - D.L. 18/2016 - A.C. 3606